T MS.

11286/13

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SECONDA SEZIONE PENALE**

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/12/2012

SENTENZA N. 2240/2012

REGISTRO GENERALE N. 20734/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | |
|---|---|---|
| Dott. | GIUSEPPE MARIA COSENTINO | - Presidente - |
| Dott. | DOMENICO GENTILE | - Consigliere - |
| Dott. | GIULIANO CASUCCI | - Consigliere - |
| Dott. | UGO DE CRESCIENZO | - Rel. Consigliere - |
| Dott. | SERGIO BELTRANI | - Consigliere - |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

1) COSTA VINCENZO N. IL 18/02/1970

avverso l'ordinanza n. 4640/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 24/04/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

MOTIVI DELLA DECISIONE

COSTA Vincenzo tramite il difensore ricorre per cassazione avverso la ordinanza 24.4.2012 con la quale la Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto dalla difesa avverso la sentenza di condanna 7.4.2007 del Tribunale di Milano.
La difesa richiede l'annullamento della pronunciata ordinanza rilevando come la stessa sia frutto di erronea applicazione dell'art. 581 cpp, ponendo in evidenza come l'atto di impugnazione portasse la indicazione delle ragioni e dei motivi di diritto posti a fondamento della impugnazione.

RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.
Con l'atto di impugnazione avanti alla Corte d'Appello, la difesa ha richiesto in modo espresso una riconsiderazione della pena irrogata con la sentenza di condanna da parte del Tribunale di Milano, ponendo in evidenza che la entità della sanzione doveva essere riparametrata in funzione del comportamento processuale dello imputato, aggiungendo che doveva essere anche ridotta l'entità dell'aumento della pena per la continuazione.
Sotto il profilo formale va osservato che l'atto di impugnazione riporta il contenuto della richiesta e la indicazione delle ragioni di fatto per le quali viene formulata la suddetta richiesta.
Se pur in forma del tutto sintetica, si deve dare atto che l'atto di appello è conforme al modello legale delineato dall'art. 581 cpp; pertanto non poteva essere dichiarato inammissibile.
Per le suddette ragioni il ricorso va accolto e l'ordinanza va annullata senza rinvio con restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per il prosieguo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Milano per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 6.12.2012

Il Giudice relatore
Dr. Ugo De Crescienzo

il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 11 MAR 2013
IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli